



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Documentazione Giuridica

09/04/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 29



Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Piano per il Parco

(legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ss.mm. e ii., art. 12)

Allegato 1

Schema di Protocollo di Intesa per le zone A, B e C del Piano del Parco



09/04/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 29



**PIANO DEL PARCO NAZIONALE
"GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA"**

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm.ii.

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA

Tra

REGIONE LAZIO

e

ENTE PARCO NAZIONALE "GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA"

ai sensi dell'art. 12, comma 4, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm.ii.

per le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo art. 12

L'anno 2019, il giorno ____ del mese di _____, in Roma, presso gli uffici della Giunta Regionale in via Rosa Raimondi Garibaldi, 7

la **Regione Lazio**, rappresentata nel presente atto dal Presidente Nicola Zingaretti, nato a Roma l'11 ottobre 1965, domiciliato per la carica presso la sede della Giunta Regionale, Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma;

e

l'**Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga**, in persona del Presidente, Avv. Tommaso Navarra, nato a Teramo il 12 giugno 1967, domiciliato presso la sede legale dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Via del Convento 1, 67010 - Assergi (AQ);

Premesso che:

- il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è stato istituito con Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (art. 34 lett. c));
- con Decreto del Ministero dell'Ambiente 4 dicembre 1992 è stata individuata una perimetrazione provvisoria dell'area naturale protetta;
- con Decreto del Ministero dell'Ambiente 4 novembre 1993 la perimetrazione del Parco Nazionale individuata con il precedente provvedimento è stata modificata e, al contempo, sono state emanate le misure di salvaguardia provvisorie *"necessarie per garantire la"*

1/11



conservazione dello stato dei luoghi”, ai sensi dell’art. 34 comma 3 della medesima Legge;

- con Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 1995, n. 181 - S.O. n. 97, è stato istituito l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, al quale è stata affidata l’amministrazione e la gestione delle attività e del territorio del Parco Nazionale ed approvata la relativa perimetrazione definitiva, nonché le misure di salvaguardia;

- nella porzione laziale del territorio protetto ricadono i seguenti Siti Natura 2000:

- Z.S.C. IT6020002 - Lago Secco e Agro Nero, la cui designazione è avvenuta con Decreto Ministeriale 2 agosto 2017;
- Z.S.C. IT6020025 - Monti della Laga (Area Sommitale), la cui designazione è avvenuta con Decreto Ministeriale 2 agosto 2017;
- Z.P.S. IT7110128 - Parco Nazionale Gran Sasso-Monti della Laga (la cui perimetrazione coincide con quella dell’area naturale protetta);

- l’Ente di gestione ha predisposto il Piano del Parco ai sensi dell’art. 12, comma 3, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm.ii. e lo ha approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo 21 dicembre 1999, n. 35, con attestazione del parere della Comunità del Parco (nota 21 dicembre 1999, prot. n. 129);

- con Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2005, n. 1145 recante “*Adozione della proposta di Piano del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga di cui all’art. 12 della Legge quadro sulle aree protette, Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche*” la Regione Lazio ha adottato il Piano ai fini della pubblicazione, relativamente al territorio di propria competenza;

- secondo quanto previsto dall’art. 12 comma 4 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm.ii., il Piano del Parco è stato depositato in data 12 novembre 2007, per quaranta giorni, presso gli Enti interessati e il termine ultimo per la presentazione delle osservazioni è stato fissato al 31 gennaio 2008. Entro tale termine sono state presentate 69 osservazioni;

- con Deliberazione n. 38 del 07/07/2015, trasmessa alla Regione Lazio con nota prot. n. 9774 del 13/08/2015, il Consiglio direttivo del Parco ha approvato il parere alle osservazioni al Piano pervenute durante il periodo di pubblicazione nonché gli elaborati grafici e la normativa di attuazione con le modifiche introdotte a seguito del citato parere;

- il Piano come modificato dalla Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 38/2015 è stato sottoposto alla procedura di V.A.S. ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

- con Deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 2016, n. 212, pubblicata sul B.U.R.L. del 17 maggio 2016, n. 39, è stato approvato il Protocollo di Intesa tra la



Regione Abruzzo, la Regione Lazio e la Regione Marche “*per individuare la Regione capofila per la procedura di Approvazione (...) e di Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. (...) del Piano del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga(...)*”;

- in data 11 luglio 2016 è stato siglato il Protocollo d’Intesa tra la Regione Abruzzo, la Regione Lazio e la Regione Marche, con il quale è stata individuata la Regione Abruzzo come regione capofila per la procedura di approvazione del Piano e della relativa procedura di V.A.S.;

- con nota prot. 256212 del 19/05/2017 è stata pronunciata dalla Direzione regionale competente per il territorio laziale la Valutazione di incidenza per il Piano del Parco con prescrizioni;

- la Regione Abruzzo, in qualità di Regione capofila, con Determinazione del 06/06/2017, n. DPC002/11 del Servizio Valutazioni Ambientali del proprio Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, sulla base dei contributi delle Regioni interessate, ha espresso Parere motivato favorevole con prescrizioni alla V.A.S. del Piano del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, ai sensi dell’articolo 15 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche;

- con nota 01 agosto 2017, prot. n. 9058 e con nota 02 ottobre 2017, prot. n. 11574, l’Ente Parco ha trasmesso rispettivamente alla Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali e alla Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità il Rapporto Ambientale e il Piano revisionati in base al Parere Motivato VAS ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- con Deliberazione Giunta Regionale 06 giugno 2017, n. 298/C e successiva Deliberazione Consiglio Regionale 01 agosto 2017, n. 96/2 la Regione Abruzzo ha approvato le intese sottoscritte e il Piano del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, limitatamente al territorio di competenza in cui ricadono 40 dei 44 comuni interessati dal Parco, composto dai seguenti elaborati:

- Relazione
- Normativa di Attuazione
- Rapporto Ambientale
- Zonazione (in scala 1:60.000)
- Organizzazione Territoriale del Parco;

- la Regione Abruzzo ha pubblicato la DCR 01 agosto 2017, n. 96/2 sul Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 22 del 06 giugno 2018;

Rilevato che:

- nell’esame dei contenuti del Piano e delle osservazioni per il raggiungimento delle intese di cui all’art. 12 comma 4 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm.ii., condotto in



sede di preliminare istruttoria regionale approvata con Determinazione del Direttore Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette n. G02911 del 14/03/2019, si è tenuto conto, anche in considerazione del parere di competenza predisposto dalla Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica trasmesso con prot. 584314 del 26/09/2018, dei seguenti criteri principali:

- 1) ritenere valide ed efficaci le previsioni dei P.R.G. vigenti al momento dell'istituzione dell'Ente Parco in riferimento al disposto dell'art. 5, comma 1, del DPR 5 giugno 1995 (regime autorizzatorio generale del parco del Gran Sasso e Monti della Laga): *"(...) sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti (...)"*;
- 2) confermare la validità delle autorizzazioni rilasciate dall'Ente Parco ai sensi del DPR 5 giugno 1995;
- 3) confermare la natura prevalente, per quanto attiene alla tutela del paesaggio, della disciplina paesaggistica regionale come stabilita dalla l.r. 24/98 e ss.mm.ii., dalle norme del P.T.P. n. 5 vigente e dal P.T.P.R. adottato in salvaguardia obbligatoria, prevalente ai sensi dell'art. 145 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.;
- 4) confermare l'integrazione nel Piano delle specifiche Misure di Conservazione previste per la Z.P.S. IT7110128 - Parco Nazionale Gran Sasso - Monti della Laga e per le Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) IT6020002 - Lago Secco e Agro Nero e IT6020025 - Monti della Laga (Area Sommitale), la cui designazione è avvenuta con Decreto Ministeriale 2 agosto 2017, ricadenti all'interno dell'area naturale protetta, appartenenti alla Rete Natura 2000, ai sensi delle Direttive 79/409/C.E.E., 2009/147/C.E. e 92/43/C.E.E., ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. L'integrazione tra il Piano e le Misure di conservazione comporta la prevalenza delle prescrizioni eventualmente più restrittive contenute nelle Misure di Conservazione, e comunque volte alla salvaguardia degli habitat e delle specie;
- 5) confermare il recepimento delle prescrizioni espresse dal parere della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. di cui alla nota del 14 febbraio 2017, prot. n. 76702 della Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali;

Considerato che:

- la Zonazione, l'Organizzazione territoriale del Parco e la Normativa di attuazione del Piano del Parco sono state riviste conformemente al parere sulle osservazioni pervenute e in adeguamento al parere motivato espresso dalla Regione Abruzzo con Determinazione del Dipartimento Opere pubbliche, Governo del territorio e Politiche ambientali n.



DPC002/11 del 06/06/2017 nell'ambito della procedura di Valutazione ambientale strategica ai sensi del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e trasmesse dall'Ente Parco alla Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali (nota 01 agosto 2017, prot. n. 9058) e alla Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità (nota 02 ottobre 2017, prot. n. 11574);

- nell'ambito di incontri di approfondimento promossi dalla Regione Lazio e finalizzati alla definizione dell'attività istruttoria e alla predisposizione delle presenti intese, cui hanno partecipato oltre all'Ente Parco anche i Comuni di Accumoli e Amatrice, sono emerse alcune limitate incoerenze nella Tavola di Zonazione relative alla classificazione di alcune aree, condivise dallo stesso Ente che le ha riconosciute come meri errori materiali ed ha provveduto al loro emendamento mediante revisione della zonizzazione proposta come riportato nella Tavola "Emendamento errori materiali di classificazione - Processo di pianificazione" allegata sub B al presente protocollo di intesa a formarne parte integrante e sostanziale;

- la Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette ha approvato la relazione istruttoria con Determinazione n. G02911 del 14/03/2019;

Dato atto che il Piano del Parco oggetto della presente intesa è costituito dai seguenti elaborati, allegati sub A alla presente intesa a formarne parte integrante e sostanziale:

- Relazione, completa di allegati, approvata con Deliberazione del Consiglio Direttivo 21 dicembre 1999, n. 35 e adottata ai fini della pubblicazione dalla Regione Lazio con Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2005, n. 1145;
- Normativa di attuazione e Organizzazione territoriale del del Parco, aggiornati conformemente al parere sulle osservazioni pervenute e in adeguamento al parere motivato espresso dalla Regione Abruzzo con Determinazione del Dipartimento Opere pubbliche, Governo del territorio e Politiche ambientali n. DPC002/11 del 06/06/2017 nell'ambito della procedura di Valutazione ambientale strategica ai sensi del d.lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
- Zonazione, aggiornata conformemente al parere sulle osservazioni pervenute, in adeguamento al parere motivato espresso dalla Regione Abruzzo con Determinazione del Dipartimento Opere pubbliche, Governo del territorio e Politiche ambientali n. DPC002/11 del 06/06/2017 nell'ambito della procedura di Valutazione ambientale strategica ai sensi del d.lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii. e secondo quanto riportato nella Tavola "Emendamento errori materiali di classificazione - Processo di pianificazione" allegata sub B al presente protocollo di intesa a formarne parte integrante e sostanziale;



Ritenuto di condividere i seguenti punti in merito all'applicazione del Piano nel territorio della Regione Lazio:

- a) la Regione Lazio partecipa alle intese di cui all'art. 4, comma 5, della Normativa di attuazione del Piano;
- b) ai fini dell'applicazione degli articoli 7, 8, 9 e 10 della Normativa di attuazione del Piano, la Tav. 27 allegata alla Relazione di piano costituisce riferimento per l'individuazione degli interventi;
- c) rientrano nella categoria dei "beni individuati" di cui all'art. 16 della Normativa di attuazione del Piano i geositi di cui alla DGR 859/2009, nonché le specie e gli habitat tutelati dalle direttive comunitarie (Dir 92/43/CEE; Dir 2009/147/CE);
- d) alla gestione delle risorse forestali si applica la normativa forestale regionale (legge e regolamento); in caso di contrasto con la Normativa di attuazione del Piano o con le Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000, si applica la più restrittiva;
- e) nei siti della Rete Natura 2000 è obbligatoria la Valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del DPR 357/97;
- f) la Regione Lazio partecipa alle intese di cui all'art. 23 della Normativa di attuazione del Piano nell'ottica dell'integrazione e del coordinamento pianificatorio dello strumento urbanistico comunale con il Piano del Parco (art. 3, commi 4, 5, 6 e 7);
- g) le intese di cui agli articoli 23 e 24 della Normativa di attuazione del Piano possono motivatamente prevedere, in deroga a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 23, la formazione di ulteriori intese e il rilascio di successivi nulla osta per uno o più dei singoli piani e interventi attuativi previsti dallo strumento oggetto delle intese stesse. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 13 della legge 394/1991 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 25/11/2016, n. 222 in merito all'obbligo di nulla osta per gli interventi edilizi;
- h) le varianti di adeguamento della pianificazione urbanistica comunale alla pianificazione paesistica vigente ai sensi dell'art. 145 del d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii. di cui all'art. 64 delle Norme tecniche di attuazione del PTPR adottato con deliberazioni della Giunta regionale n. 556 del 25/07/2007 e n. 1025 del 21/12/2007, sono approvate previa intesa con l'Ente Parco e con la Regione Lazio. Ove le stesse comportino variante alla pianificazione paesaggistica, le procedure di cui all'art. 23 della Normativa di attuazione del Piano sono integrate con le procedure previste dal PTPR;



- i) sono fatte salve tutte le autorizzazioni concesse dal Parco ai sensi del DPR 5 giugno 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 1995, n. 181 S.O. n. 97;
- j) nel territorio del Parco si applica comunque la disciplina di tutela paesaggistica regionale come stabilita dalla l.r. 24/98 e ss.mm.ii., dalle norme del P.T.P. n. 5 vigente e dal P.T.P.R. adottato in salvaguardia obbligatoria, in quanto prevalente ai sensi dell'art. 145 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. In caso di contrasto con le disposizioni del Piano, si applica la norma di tutela più restrittiva;
- k) i Piani di Utilizzazione Agricola di cui agli articoli 57 e successivi della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e ss.mm.ii. rientrano nelle categorie di piani di dettaglio e progetti territoriali di cui all'art. 11, comma 3, e all'art. 24, comma 1, della Normativa di attuazione del Piano. Ad essi si applicano i principi di copianificazione di cui al Titolo III della Normativa di attuazione;
- l) il parere rilasciato in sede di Conferenza permanente di cui all'art. 16 del D.Lgs. 189/2016, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229 sui piani attuativi per la ricostruzione post-sisma di cui all'art. 3 dello stesso D.lgs., nonché su quelli di cui all'art. 49-bis della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e ss.mm.ii., assume valore di intesa ai sensi dell'art. 23 "Pianificazione territoriale e urbanistica" della Normativa di attuazione del Piano;
- m) nel territorio del Parco si applica quanto previsto dall'art. 24 della legge regionale 22/10/2018, n. 7;

Dato atto che:

- il Direttore della Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette della Regione Lazio, dott. Vito Consoli, ha espresso parere favorevole in ordine alla legittimità, nonché sulla regolarità tecnica ed amministrativa del presente procedimento, ai sensi dell'art. 12 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm.ii.;
- il Direttore dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, ing. Alfonso Calzolaio, ha espresso parere favorevole in ordine alla legittimità, nonché sulla regolarità tecnica ed amministrativa del presente procedimento, ai sensi dell'art. 12 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm.ii.;
- con Deliberazione n. 04/19 del 25/02/2019 il Consiglio direttivo dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ha autorizzato il Presidente alla sottoscrizione della presente intesa istituzionale ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge 394/1991;



Tutto ciò premesso, considerato e condiviso,

confermando la precedente narrativa, parte integrante del presente atto

- la **Regione Lazio**, rappresentata nel presente atto dal Presidente Nicola Zingaretti, nato a Roma l'11 ottobre 1965, domiciliato per la carica presso la sede della Giunta Regionale, Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma;

- l'**Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga**, in persona del Presidente, Avv. Tommaso Navarra, nato a Teramo il 12 giugno 1967, domiciliato presso la sede legale dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Via del Convento 1, 67010 - Assergi (AQ)

DICHIARANO

- raggiunta l'intesa di cui all'art. 12, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ss. mm. e ii., per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dello stesso articolo, concordando quanto segue:

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente intesa;
2. Oggetto della presente intesa è il Piano del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga costituito dai seguenti elaborati allegati sub A alla presente intesa a formarne parte integrante e sostanziale:
 - a) Relazione, completa di allegati, adottata con Deliberazione del Consiglio Direttivo 21 dicembre 1999, n. 35 e adottata ai fini della pubblicazione dalla Regione Lazio con Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2005, n. 1145;
 - b) Normativa di attuazione e Organizzazione territoriale del Parco, aggiornati conformemente al parere sulle osservazioni pervenute e in adeguamento al parere motivato espresso dalla Regione Abruzzo con Determinazione del Dipartimento Opere pubbliche, Governo del territorio e Politiche ambientali n. DPC002/11 del 06/06/2017 nell'ambito della procedura di Valutazione ambientale strategica ai sensi del d.lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
 - c) Zonazione, aggiornata conformemente al parere sulle osservazioni pervenute, in adeguamento al parere motivato espresso dalla Regione Abruzzo con Determinazione del Dipartimento Opere pubbliche, Governo del territorio e Politiche ambientali n. DPC002/11 del 06/06/2017 nell'ambito della procedura di Valutazione ambientale strategica ai sensi



del d.lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii. e secondo quanto riportato nella Tavola “Emendamento errori materiali di classificazione - Processo di pianificazione” allegata sub B al presente protocollo di intesa a formarne parte integrante e sostanziale;

3. La presente intesa, ispirandosi a principi di collaborazione istituzionale in materia di governo del territorio, costituirà strumento di attuazione del Piano del Parco nel territorio della Regione Lazio secondo quanto di seguito specificato:
 - a) la Regione Lazio partecipa alle intese di cui all’art. 4, comma 5, della Normativa di attuazione del Piano;
 - b) ai fini dell’applicazione degli articoli 7, 8, 9 e 10 della Normativa di attuazione del Piano, la Tav. 27 allegata alla Relazione di piano costituisce riferimento per l’individuazione degli interventi;
 - c) rientrano nella categoria dei “beni individui” di cui all’art. 16 della Normativa di attuazione del Piano i geositi di cui alla DGR 859/2009, nonché le specie e gli habitat tutelati dalle direttive comunitarie (Dir 92/43/CEE; Dir 2009/147/CE);
 - d) alla gestione delle risorse forestali si applica la normativa forestale regionale (legge e regolamento); in caso di contrasto con la Normativa di attuazione del Piano o con le Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000, si applica la più restrittiva;
 - e) nei siti della Rete Natura 2000 è obbligatoria la Valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del DPR 357/97;
 - f) la Regione Lazio partecipa alle intese di cui all’art. 23 della Normativa di attuazione del Piano nell’ottica dell’integrazione e del coordinamento pianificatorio dello strumento urbanistico comunale con il Piano del Parco (art. 3, commi 4, 5, 6 e 7);
 - g) le intese di cui agli articoli 23 e 24 della Normativa di attuazione del Piano possono motivatamente prevedere, in deroga a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 23, la formazione di ulteriori intese e il rilascio di successivi nulla osta per uno o più dei singoli piani e interventi attuativi previsti dallo strumento oggetto delle intese stesse. Resta fermo quanto stabilito dall’art. 13 della legge 394/1991 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 25/11/2016, n. 222 in merito all’obbligo di nulla osta per gli interventi edilizi;
 - h) le varianti di adeguamento della pianificazione urbanistica comunale alla pianificazione paesistica vigente ai sensi dell’art. 145 del d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii. di cui all’art. 64 delle Norme tecniche di attuazione



- del PTPR adottato con deliberazioni della Giunta regionale n. 556 del 25/07/2007 e n. 1025 del 21/12/2007, sono approvate previa intesa con l'Ente Parco e con la Regione Lazio. Ove le stesse comportino variante alla pianificazione paesaggistica, le procedure di cui all'art. 23 della Normativa di attuazione del Piano sono integrate con le procedure previste dal PTPR;
- i) sono fatte salve tutte le autorizzazioni concesse dal Parco ai sensi del DPR 5 giugno 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 1995, n. 181 S.O. n. 97;
 - j) nel territorio del Parco si applica comunque la disciplina di tutela paesaggistica regionale come stabilita dalla l.r. 24/98 e ss.mm.ii., dalle norme del P.T.P. n. 5 vigente e dal P.T.P.R. adottato in salvaguardia obbligatoria, in quanto prevalente ai sensi dell'art. 145 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. In caso di contrasto con le disposizioni del Piano, si applica la norma di tutela più restrittiva;
 - k) i Piani di Utilizzazione Agricola di cui agli articoli 57 e successivi della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e ss.mm.ii. rientrano nelle categorie di piani di dettaglio e progetti territoriali di cui all'art. 11, comma 3, e all'art. 24, comma 1, della Normativa di attuazione del Piano. Ad essi si applicano i principi di copianificazione di cui al Titolo III della Normativa di attuazione;
 - l) il parere rilasciato in sede di Conferenza permanente di cui all'art. 16 del D.Lgs. 189/2016, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229 sui piani attuativi per la ricostruzione post-sisma di cui all'art. 3 dello stesso D.Lgs., nonché su quelli di cui all'art. 49-bis della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e ss.mm.ii., assume valore di intesa ai sensi dell'art. 23 "Pianificazione territoriale e urbanistica" della Normativa di attuazione del Piano;
 - m) nel territorio del Parco si applica quanto previsto dall'art. 24 della legge regionale 22/10/2018, n. 7;

- che il presente Protocollo d'Intesa costituisce determinazione conclusiva in merito al procedimento di approvazione del Piano del Parco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm.ii., dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 81 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'art. 3 del DPR 18 aprile 1994, n. 383;



09/04/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 29



- di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento, per il successivo inserimento nella deliberazione di proposta al Consiglio regionale per la conseguente approvazione.

REGIONE LAZIO

Il Presidente


Nicola Zingaretti

ENTE PARCO NAZIONALE "GRAN SASSO E MONTE DELLA LAGA"

Il Presidente

Tommaso Navarra

11/11



Il presente documento, composto da 48 pagine, è stato redatto sulla base dei testi contenuti nelle pubblicazioni ufficiali delle singole amministrazioni ed enti cui si rimanda ai fini della loro validità legale. Viene distribuito sotto licenza Creative Commons "Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 2.5 Italia"